confimiromagna news 2019
Associazione Imprese Manifatturiere
FERRARA • FORLÌ-CESENA • RAVENNA • RIMINI
www.confimiromagna.it
Notiziario di Confimi Romagna • Anno XXXVI • Direttore responsabile: Mauro Basurto
Redazione: Via Maestri del Lavoro 42/f - 48124 Ravenna • Tel. 0544/280211 • Fax 0544/270210 • E-mail: info@confimiromagna.it
Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 3909 del 29/4/1983

NOTIZIARIO N. 4 – 31 GENNAIO 2019

CREDITO E FINANZA

- Cciaa della Romagna: Bando 2019 per la concessione di contributi per partecipazione a fiere all'estero delle imprese di Forli' - Cesena e Rimini. pag. 3
- PMI innovative e start up: riduzione oneri burocratici. pag. 5
- Sabatini ter: rifinanziata ma prioritariamente a favore delle domande presentate ma non finanziate per mancanza di fondi. pag. 7
- Super ammortamento: estensione del beneficio al software in cloud. pag. 9

FISCALE

- Comunicazione all'Enea per gli interventi di recupero edilizio. pag. 10
- Nuovi termini per la detrazione dell'IVA. pag. 12

SINDACALE E PREVIDENZIALE

NEWS **Congedo obbligatorio di maternità: da gennaio 2019 la lavoratrice ha facoltà di fruirlo interamente dopo il parto.** pag. 15

NEWS **Congedo obbligatorio del padre: aumentata (da 4) a 5 giorni la sua durata, nel 2019.** pag. 16

NEWS **Disabili: contributi della Regione Emilia-Romagna per adattare i posti di lavoro.** pag. 17

NEWS **Giovani laureati (cosiddetti) eccellenti: esonero contributivo per l'assunzione, o la trasformazione del rapporto, a tempo indeterminato.** pag. 18

- Contributi INPS: nuovi minimali e massimali per il 2019. pag. 19
- INAIL: differiti i termini per l'autoliquidazione 2019 e di scadenza delle relative rate. pag. 33
- Trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione: importi validi per il 2019. pag. 36
- Uso promiscuo dei veicoli aziendali: tariffe ACI 2019. pag. 37
- Rivalutazione del trattamento di fine rapporto: calendario ISTAT 2019. pag. 38
- Tfr: indice di rivalutazione di dicembre 2018. pag. 39

OGGETTO: **CCIAA DELLA ROMAGNA – BANDO 2019 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A FIERE ALL'ESTERO DELLE IMPRESE DI FORLI' - CESENA E RIMINI**

OGGETTO	La Camera di commercio della Romagna stanzia un fondo di 250.000,00 euro per incentivare lo sviluppo economico e la competitività delle micro, piccole e medie imprese attraverso la partecipazione a eventi fieristici all'estero. Le manifestazioni che potranno essere ammesse al contributo sono esclusivamente le fiere svolte all'estero (la fiera deve essere presente nei principali portali di settore), organizzate in un periodo ricompreso tra il **01.01.2019 e il 31.12.2019.**
DESTINATARI	Sono ammesse alla contribuzione le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e/o unità locali operative nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.
AGEVOLAZIONE	L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili sostenute, e sarà computato fino ad un massimo di: • **euro 1.500,00 per partecipazioni a fiere U.E.** • **euro 3.000,00 per partecipazioni a fiere extra U.E.**
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili le seguenti spese (al netto di IVA) relative alla **partecipazione diretta** alle fiere svolte all'estero: - noleggio e allestimento dell'area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc); - hostess e interpretariato; - trasporto materiali e prodotti, compresa l'assicurazione; Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, di navette, di rappresentanza e di produzioni di campionature.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	L'impresa dovrà presentare alla Camera di commercio della Romagna, inderogabilmente **fino alle ore 21:00 del 28.02.2019,** la seguente documentazione: - l'apposito **modulo di domanda** (contenente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sottoscritto mediante firma digitale o firma autografa del legale rappresentante; - **dichiarazione de minimis** (contenente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), sottoscritta mediante firma digitale o firma autografa del legale rappresentante, relativamente agli eventuali aiuti di stato percepiti dall'impresa durante l'esercizio finanziario di concessione dell'aiuto e i due esercizi precedenti e al rispetto dei limiti di cui al sopra citato art. 5; - documento di riconoscimento del legale rappresentante, solo nel caso in cui le dichiarazioni sopra citate siano sottoscritte con firma autografa; - assolvimento dell'imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) effettuato con una delle seguenti modalità:

	- versamento tramite modello F23; - acquisto e annullamento di una marca da bollo, il cui il numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. La marca da bollo deve essere conservata in originale per eventuali successivi controlli. La domanda e i relativi allegati sopra citati dovranno essere inviati **esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata** al seguente indirizzo di posta certificata della Camera di commercio: **cameradellaromagna@pec.romagna.camcom** E' esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	1. La Camera di commercio esamina le domande pervenute, secondo **l'ordine cronologico** di arrivo delle richieste verificando la sussistenza dei requisiti; 2. La graduatoria delle domande è approvata **entro 60 giorni** dalla data di scadenza del bando, ovvero dalla data di pubblicazione sul sito di chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei fondi disponibili con provvedimento del dirigente competente; 3. Entro il termine sopra citato l'impresa riceverà comunicazione tramite PEC dell'esito della propria domanda, mentre la graduatoria sarà pubblicata nel sito internet camerale alla pagina dedicata al presente bando; 4. La posizione in graduatoria è conservata in caso di richiesta di integrazioni o delucidazioni per sanare parti non essenziali della domanda inviata: in tal caso, ai fini dell'invio, il tempo massimo concesso è di **5 giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti/integrazione della Camera di commercio; 5. In ogni caso l'entità del contributo indicata nel provvedimento di concessione può essere soggetta a modificazioni derivanti dall'istruttoria avente per oggetto la verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute in coerenza con quanto stabilito dal disciplinare.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (***Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it***) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **PMI INNOVATIVE E START UP – RIDUZIONE ONERI BUROCRATICI**

OGGETTO	Con un emendamento al decreto semplificazioni approvato dalle Commissioni Lavori pubblici e Affari costituzionali del Senato nella seduta del 24 gennaio scorso, sono stati previsti meno oneri burocratici per le start up e PMI innovative e l'apertura ai professionisti della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI che, a causa di ritardi nel pagamento dei crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, hanno difficoltà a restituire finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.
NOVITA' INTRODOTTE PER LE PMI INNOVATIVE E LE START UP	L'emendamento interviene in particolare sui punti che prevedono l'obbligo per le start up e PMI innovative (e per gli incubatori certificati) di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti di start up e PMI innovativa (e di incubatore certificato) necessari all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. Con la **modifica** varata viene stabilito che tale obbligo deve essere assolto esclusivamente tramite la piattaforma informatica **startup.Registroimprese.it**, che consentirà alle start up innovative e agli incubatori certificati anche l'inserimento delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese. L'emendamento approvato abroga inoltre il comma che prevede l'obbligo per le start up innovative e gli incubatori certificati di aggiornare, con cadenza non superiore a 6 mesi, le informazioni fornite in sede di prima iscrizione nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese. Di conseguenza a causa di questa modifica, quindi, anche le start up innovative e gli incubatori certificati (come già previsto per le PMI innovative) dovranno aggiornare o confermare le informazioni fornite in sede di prima iscrizione nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese almeno una volta all'anno in corrispondenza al suddetto adempimento relativo all'attestazione del mantenimento dei requisiti qualificanti.

NOVITA' PER I PROFESSIONISTI CREDITORI DELLA P.A.	L'emendamento al decreto semplificazioni allarga ai professionisti la sezione speciale del **Fondo di garanzia PMI** a favore delle imprese che sono in difficoltà nel pagamento delle rate di finanziamenti verso banche e intermediari finanziari a causa dei ritardi nell'incasso dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni. L'apertura è prevista nei confronti di **tutti i professionisti**, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 4/2013. La sezione speciale rilascerà garanzie su **finanziamenti** già concessi alla PMI e al professionista da una banca o da un intermediario finanziario, non già coperti da garanzia pubblica e anche assistiti da ipoteca sugli immobili, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come "inadempienze probabili" alla data di entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. La garanzia concessa coprirà - fino ad un limite massimo di importo non superiore all'80% e fino ad un valore assoluto massimo garantito di 2,5 milioni di euro - il minore tra: - l'**importo** del finanziamento, già concesso e in "probabile inadempienza", non rimborsato dalla PMI e dal professionista alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e - l'ammontare dei **crediti certificati** vantati dalla PMI e dal professionista verso la Pubblica Amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Il rilascio della garanzia è subordinato alla sottoscrizione tra l'istituto di credito o l'intermediario finanziario e la PMI e il professionista beneficiari di un **piano per il rientro** del finanziamento di durata massima di 20 anni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto semplificazioni - Emendamento del 24 gennaio 2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (***Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it***) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **SABATINI TER - RIFINANZIATA MA PRIORITARIAMENTE A FAVORE DELLE DOMANDE PRESENTATE MA NON FINANZIATE PER MANCANZA DI FONDI**

OGGETTO	La Legge di bilancio 2019 ha rifinanziato la **Sabatini ter**. Il nuovo stanziamento di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni di euro per l'anno 2024 sembra permettere di considerare nuovamente lo strumento tra quelli accessibili da parte delle imprese.
PRECISAZIONI	Il MISE aveva già precisato nel dicembre scorso, che, in caso di rifinanziamento da parte della Legge di Bilancio, le domande delle imprese presentate alle banche o intermediari in **data antecedente al 4/12/2018**, potevano essere inserite dalle stesse in una specifica richiesta di prenotazione da presentare nel momento in cui fossero state disponibili eventuali risorse finanziarie, mantenendo i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria. Nella medesima richiesta di prenotazione andranno considerati anche gli importi relativi a eventuali richieste di prenotazione del mese di dicembre non soddisfatte. **Le imprese che aspettano la riapertura devono considerare che le nuove risorse devono prima soddisfare le domande in essere, presentate e non finanziate.** **Da una eventuale riapertura resteranno comunque escluse** le imprese che hanno effettuato ordini dal 4 dicembre in poi. A cominciare dalle aziende che hanno versato acconti per l'iper ammortamento entro il 31 dicembre 2018. L'esclusione è individuata dal fatto che la Legge Sabatini ammette solo gli investimenti che sono stati ordinati successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento. Pertanto, poiché lo sportello era chiuso dal 4 dicembre 2018, le imprese sono state e sono attualmente impossibilitate a presentare le domande prima di effettuare gli ordini.
AGEVOLAZIONE	Ricordiamo che la misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing **macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware**, nonché software e tecnologie digitali, da parte di piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L'investimento può essere interamente coperto dal **finanziamento bancario** (o leasing), può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso e deve essere di durata non superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro. L'importo erogato deve essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Il contributo del MISE è un contributo il cui importo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, a un tasso d'interesse annuo pari al **2,75%** per gli investimenti ordinari, oppure

	3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge 232/2016. Legge di bilancio 2019.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 23 del 20 novembre 2018.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (***Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it***) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **SUPER AMMORTAMENTO – ESTENSIONE DEL BENEFICIO AL SOFTWARE IN CLOUD**

OGGETTO	La Legge di Bilancio 2019 ha previsto una novità per il s**uper ammortamento** per i beni immateriali che spetta anche nel caso di utilizzo in cloud prorogando il beneficio per tutto il 2019 o, al ricorrere di determinate condizioni, fino al 31 dicembre 2020.
CLOUD COMPUTING	La Legge di Bilancio 2019 proroga il super ammortamento per i beni immateriali, confermando la maggiorazione nella misura del **40%**. Il beneficio spetta alle imprese che usufruiscono dell'iper ammortamento e che, nel suddetto periodo (entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 se vengono soddisfatte le due condizioni sopra indicate), effettueranno investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'Allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, così come integrato dall'articolo 1, comma 32, della Legge di Bilancio 2018. Rientrano ora nel super ammortamento anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di **cloud computing**, a beni immateriali di cui all'allegato B della Legge di Bilancio 2017, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
DOCUMENTAZIONE	Per la usufruire del super ammortamento per i beni immateriali restano fermi gli obblighi documentali di cui all'art. 1, comma 11 della Legge n. 232/2016 secondo cui l'impresa interessata è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i beni con un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato che attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'Allegato A e/o all'Allegato B; - è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
ACCONTI	Per il versamento degli acconti **IRPEF** e **IRES** la normativa prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo dovrà effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle norme sulla proroga dell'iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge di bilancio 2019.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 1 del 9 gennaio 2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (***Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it***) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO**

Riferimenti: **Art. 16-bis, TUIR**
Artt. 14 e 16, DL n. 63/2013
Art. 1, comma 3, Legge n. 205/2017
Sito Internet ENEA

*Per poter fruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio, a seguito dei quali si consegue un risparmio energetico e/o si utilizzano fonti rinnovabili di energia, la Legge Finanziaria per il 2018 ha previsto **l'obbligo** di inviare un'apposita comunicazione all'ENEA.*
Recentemente l'ENEA ha attivato la procedura e decorrono i termini per tali adempimenti.

L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Per consentire il **monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico** ottenuto con la realizzazione di interventi edilizi e tecnologici che comportano **risparmio energetico** e/o **l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia** e che permettono di beneficiare delle **detrazioni fiscali** previste per le **ristrutturazioni edilizie**, a partire dal 2018 è stato introdotto **l'obbligo** di trasmettere all'**ENEA** (Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) le informazioni riguardanti i lavori eseguiti, così come già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di **riqualificazione energetica** (c.d. "ecobonus").
Il **21/11/2018** ENEA ha **attivato la procedura** per l'invio dei dati e, da tale data, i soggetti interessati possono procedere all'invio degli elementi relativi ai citati interventi utilizzando il sito Internet **http://ristrutturazioni2018.enea.it**.

LA COMUNCAZIONE ALL'ENEA

La **trasmissione** dei dati deve essere eseguita **entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori/collaudo.**
Si evidenzia che i 90 giorni entro cui procedere all'invio della documentazione all'ENEA decorrono dalla data del "collaudo" dei lavori, mentre non rileva **il momento** di **esecuzione dei pagamenti.**
Per gli interventi finiti (come da collaudo delle opere / certificato di fine dei lavori / dichiarazione di conformità) nel periodo **1/1 – 21/11/2018** (data di apertura del sito) il termine dei **90 giorni decorre dal 21/11/2018** e pertanto l'invio va effettuato **entro il 19.2.2019**.
La comunicazione all'ENEA deve essere **trasmessa:**

- dal **contribuente** che intende avvalersi della **detrazione fiscale** o, in alternativa,
- **dall'intermediario** (tecnico o amministratore, che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).

Per l'invio della comunicazione, l'interessato deve **registrarsi sul sito dell'ENEA.** Successivamente si potrà procedere alla compilazione di quanto richiesto, indicando i **dati anagrafici del beneficiario**, i **dati dell'immobile** oggetto dei lavori e i **dati relativi all'intervento**.
Verificati i dati inseriti, l'utente potrà procedere all'invio. Sarà, quindi, possibile stampare l'intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell'avvenuta trasmissione (necessari per la prova nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in caso di controllo delle detrazioni fiscali).

Gli utenti potranno consultare e stampare il documento, in qualsiasi momento, accedendo alla loro area personale.

GLI INTERVENTI EDILIZI DA COMUNICARE

Gli interventi per i quali esiste l'obbligo della comunicazione all'ENEA sono i seguenti:

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	• **riduzione della trasmittanza** delle **pareti verticali** che delimitano gli ambienti riscaldati dall' esterno, dai vani freddi e dal terreno; • **riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate** (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; • **riduzione della trasmittanza termica** dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	• **riduzione della trasmittanza dei serramenti** comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici	•installazione di **collettori solari** (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • **sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione** per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **sostituzione di generatori con generatori di calore** ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **pompe di calore per climatizzazione** degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **sistemi ibridi** (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **microcogeneratori;** • **scaldacqua a pompa di calore**; • **generatori di calore a biomassa**; • installazione di **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di **termoregolazione e *building automation***; • **installazione di impianti fotovoltaici**.
Elettrodomestici di classe A+ (A per i forni), solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017	• forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA**

Riferimenti: **Artt. 19, 23 e 25, DPR n. 633/72**
Art. 2, DL n. 50/2017, D.P.R. 23/3/1998 n. 100, D.L. 119/2018
Circolare Agenzia delle Entrate 17.1.2018, n. 1/E

All'inizio del 2018, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, ha fornito indicazioni sulla disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA, a seguito delle modifiche introdotte ad aprile 2017 con il Decreto Legge n. 50/2017.
Nel mese di ottobre 2018, con il D.L. 23/10/2018 n. 119 (convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2018 n. 136) sono state introdotte modifiche alla gestione delle fatture e alla detrazione dell'IVA.

LA GESTIONE DELLE FATTURE EMESSE (art. 12 D.L. 119/18)

Con la modifica dell'art. 23 del D.P.R. 633/1972 (Legge IVA), nella gestione della registrazione delle fatture emesse è **scomparso il riferimento della data di emissione** di tali documenti.
La semplificazione dell'adempimento prevede, attualmente, che le fatture emesse siano annotate in ordine di numerazione (non si parla più della data), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

LA GESTIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO (art. 13 D.L. 119/18)

Con la modifica dell'art. 25 del D.P.R. 633/1972 (Legge IVA), nella gestione delle fatture di acquisto è **scomparso il riferimento alla numerazione progressiva** delle fatture ricevute.
La semplificazione dell'adempimento prevede, attualmente, che le fatture relative all'acquisto di beni e servizi acquistati devono essere annotate in un apposito registro, **senza più nessun numero di protocollo**.

INTERVENTI SUI TERMINI DI ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA (art. 14 D.L. 119/18)

Confermando il principio in base al quale la detrazione dell'IVA è esercitabile al verificarsi dei presupposti **dell'esigibilità dell'imposta** e del **possesso della fattura** da parte del cessionario, l'art. 14 del D.L. 119 2018 è intervenuto a modificare l'art. 1 del D.P.R. N. 100 del 23/3/1998, prevedendo che la **detrazione dell'IVA** può essere esercitata nella **liquidazione IVA del mese nel quale è stata eseguita l'operazione**, anche se la relativa **fattura è stata ricevuta** ed annotata nel relativo registro **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione stessa.
(Ad. esempio, per un acquisto eseguito a gennaio, fattura emessa a gennaio ma ricevuta entro il 15 febbraio, la detrazione può essere eseguita nella liquidazione IVA del mese di gennaio).

LA DETRAZIONE IVA

A seguito delle modifiche introdotte, **il diritto a detrarre l'IVA è esercitabile dal momento in cui**
(1) l'imposta diviene esigibile per il soggetto che ha emesso la fattura e
(2) il cessionario è in possesso del documento da annotare nel registro IVA acquisti.

Questo diritto è esercitabile, al più tardi ***con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita di tale diritto.***

Per quanto riguarda l'esigibilità (debito verso l'erario da parte del cedente) è opportuno precisare che l'imposta diviene esigibile nel momento di effettuazione dell'operazione, cioè al momento del pagamento per la prestazione di servizi o della consegna dei beni, per la cessione (se precedente, l'esigibilità nasce al momento dell'emissione della fattura).
A seguito delle novità introdotte dal citato DL n. 50/2017, il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell'IVA a credito è stato **significativamente ridotto** ed è ora individuato nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (il 30 aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento, ad esempio il modello IVA 2019 relativo al 2018 sarà da presentare entro il 30.04.2019).
A titolo di esempio, applicabile anche agli esercizi successivi, l'IVA delle fatture 2018, ricevute nel 2018, registrate dopo il 30/4/2019, sarà completamente indetraibile e tale imposta andrà ad incrementare il costo sostenuto.

COORDINAMENTO TRA I TERMINI DI DETRAZIONE E REGISTRAZIONE

Il disallineamento tra il termine entro il quale esercitare la detrazione ed il termine entro il quale registrare le fatture d'acquisto, continua a rappresentare criticità soprattutto nella gestione delle fatture di fine anno (e l'intervento con il D.L. 119/2018 non ha agevolato il lavoro degli operatori amministrativi).
Le novità, derivanti dal D.L. 50/2017, dalla Circolare n. 1 del 17/1/2018 dell'Agenzia delle Entrate e dal D.L. 119/2018, che ha modificato il D.P.R. 100/1998, portano ad individuare queste procedure per la detraibilità dell'imposta per le fatture emesse/ricevute a cavallo d'anno.
La nuova detrazione dell'imposta, come già sommariamente riferito, si basa su principi ispirati a giurisprudenza comunitaria, secondo cui, per esercitare il diritto alla detrazione, occorre che siano verificati **due presupposti**:

- **uno di natura sostanziale, ovvero la circostanza che l'imposta sia divenuta esigibile**;
- **uno di natura formale, consistente nel possesso della fattura da parte del cessionario o committente**.

Ne consegue che il momento da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui si verifica tale duplice condizione.
Si riportano di seguito alcuni esempi pratici.

Acquisto nel 2018 – ricevimento fattura nel 2018 – registrazione nel 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni a dicembre 2018, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese dicembre e con registrazione della fattura nel 2018.

L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti confluisce nella liquidazione IVA di **dicembre 2018**, è detraibile in tale anno.

Acquisto nel 2018 – ricevimento fattura nel 2018 – registrazione nel 2019

Lo stesso contribuente mensile dell'esempio precedente ha acquistato dei beni a dicembre 2018, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese dicembre 2018, ma con registrazione della fattura nel 2019.

In mancanza dell'annotazione nel 2018, la fattura potrà essere detratta nel 2018, se annotata entro il 30/4/2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un apposito registro sezionale IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.
L'IVA a credito confluirà nel saldo della **dichiarazione IVA relativa al 2018.**

Acquisto 2018 – ricevimento fattura nel 2019 – registrazione nel 2019

Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2018. La fattura (emessa nel 2018) è ricevuta a gennaio 2019. La fattura viene registrata a gennaio 2019.

La detrazione dell'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione IVA del mese di **gennaio 2019**.

Acquisto 2018 – ricevimento fattura nel 2019 – registrazione nel 2020

Lo stesso contribuente mensile dell'esempio precedente ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2018. La fattura (emessa nel 2018) è ricevuta a gennaio 2019. La fattura viene registrata nel 2020.

In mancanza della registrazione nel 2019, la fattura potrà essere comunque detratta nel 2019, se annotata entro il **30.04.2020** (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019), in un apposito registro sezionale IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019.

L'IVA a credito confluirà nel saldo della **dichiarazione IVA relativa al 2019**.

***

Si ricorda che la detrazione va esercitata tenendo conto delle condizioni esistenti nell'anno in cui l'IVA è divenuta esigibile. Così, ad esempio, per un servizio acquistato nel 2018 (nel quale vi è stato pro-rata di detraibilità del 75%), la cui imposta viene detratta nel 2019 (anno di ricevimento della fattura), la detrazione va operata in base alla percentuale di pro-rata del 75%, anche se nell'anno successivo la percentuale di pro rata dovesse cambiare.

MOMENTO DI RICEZIONE DELLA FATTURA

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, aveva stabilito la **necessità di tracciare il momento di ricezione delle fatture d'acquisto**, con sistemi che ne attestassero la ricezione (PEC, corrispondenza, forse anche mail) per non perdere il diritto alla detrazione dell'IVA.
Con la recente entrata in vigore della fatturazione elettronica, il "problema" del tracciamento della ricezione della fattura è, di fatto, superato perché le fatture con IVA detraibile sono gestite con il Servizio di Interscambio (SDI).

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ – DA GENNAIO 2019 LA LAVORATRICE HA FACOLTA' DI FRUIRLO INTERAMENTE DOPO IL PARTO**

Il nuovo comma 1.1 dell'art. 16 del d.lgs. 151/2001 [(*)] – inserito, dall'1 gennaio scorso, dall'art. 1, comma 485 della legge (di Bilancio 2019) 145/2018 – ha attribuito alla lavoratrice la facoltà di fruire del congedo obbligatorio di maternità **esclusivamente dopo il parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso**; la qual cosa, beninteso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

[(*)] **Art. 16 del d.lgs. 151/2001 - Divieto di adibire al lavoro le donne**

1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

OGGETTO: **CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE - AUMENTATA (DA 4) A 5 GIORNI LA SUA DURATA, NEL 2019**

L'art. 1, comma 278 della legge (di Bilancio 2019) 145/2018 ha modificato la disposizione di cui all'art. 1, comma 354 della legge 232/2016 [(*)], concernente il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (CONFIMI ROMAGNA NEWS 1 e 6 del 2018 e 1/2017).

Di conseguenza:
- la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per il 2019, a **cinque giorni** (rispetto ai quattro previsti per il 2018), da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale;
- anche per l'anno in corso il padre potrà astenersi per un'ulteriore giornata, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria alla stessa spettante.

[(*)] «*L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,* ***è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019****. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e' aumentata a due giorni per l'anno 2017,* ***a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019****, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.* ***Per gli anni 2018 e 2019*** *il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.* ***Per gli anni 2017 e 2018,*** *Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*»

OGGETTO: **DISABILI - CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ADATTARE I POSTI DI LAVORO**

L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna ha attivato una procedura finalizzata a erogare contributi **per l'adeguamento dei posti di lavoro delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento**, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o **la rimozione delle barriere architettoniche che limitano, in qualsiasi modo, l'integrazione lavorativa del disabile**.

Gli interventi finanziabili devono interessare sedi di lavoro ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna e consistere in «*adeguamenti finalizzati*:

- *a consentire assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi della legge 68/1999 o di altre discipline speciali riconosciute rilevanti dalla stessa legge per l'adempimento degli obblighi assuntivi di disabili;*
- *al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti per i quali sia sopravvenuta una invalidità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 4, della legge 68/1999* [*]*) realizzati nel 2016, nel 2017 o 2018;*
- *al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti per i quali sia sopravvenuta una invalidità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 4, della legge 68/1999* [*]*) in via di progettazione;*
- *a effettuare assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi), di lavoratori iscritti al collocamento mirato di cui alla legge 68/1999*».

Possono presentare richiesta di contributo i **datori di lavoro, privati** e pubblici (questi ultimi limitatamente ad acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti) **anche se non obbligati ai sensi della legge 68/1999, con sede operativa, cui si riferisce l'intervento di adattamento, in Emilia-Romagna**. Il datore di lavoro sottoposto alla disciplina in materia di assunzione di persone disabili di cui alla legge 68/1999 deve risultarvi ottemperante sia al momento della presentazione della domanda che al momento della eventuale erogazione del contributo.

Le richieste di contributo dovranno essere redatte compilando l'apposita modulistica – disponibile cliccando sul collegamento riportato in calce alla presente – e **inviate all'Agenzia Regionale per il lavoro via posta elettronica certificata, all'indirizzo.**

ARLavoro@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, **non oltre le ore 12.00 dell'1 luglio 2019**.

http://www.agenzialavoro.emr.it/agenzia/normativa/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-domande-di-contributo-per-adattamento-posti-di-lavoro-a-favore-di-persone-con-disabilita

[*] 3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

OGGETTO: **GIOVANI LAUREATI (COSIDDETTI) ECCELLENTI**
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE, O LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO, A TEMPO INDETERMINATO

Ai **datori di lavoro privati** che **dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019** assumeranno, con contratto a tempo indeterminato, i soggetti indicati al seguente punto 1), sarà riconosciuto un **incentivo**, sotto forma di **esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,** con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **per un periodo massimo di 12 mesi,** nel **limite massimo di 8.000 euro** (importo ridotto proporzionalmente in caso di part-time) **per ogni assunzione effettuata** (art. 1, comma 706 della legge - di Bilancio 2019 - 145/2018, pubblicata sul S.O. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31/12/2018).

Tale incentivo:

1) spetta per le assunzioni di "*cittadini*" in possesso:
- della "***laurea magistrale"*** ottenuta: (a) nel periodo compreso tra l'l gennaio 2018 e il 30 giugno 2019; (b) **con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110**; (c) entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età; (d) in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- di un "***dottorato di ricerca*"** ottenuto: (a) nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 30 giugno 2019; (b) prima del compimento del trentaquattresimo anno di età; (c) in università statali o non statali legalmente riconosciute;

2) si applica anche nel caso di **trasformazione a tempo indeterminato**, avvenuta nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a termine, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1) alla data della trasformazione;

3) non si applica ai rapporti di lavoro domestico;

4) non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che nei 12 mesi precedenti l'assunzione, nell'unità produttiva interessata, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi;

5) **è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva**, definiti su base nazionale e regionale;

6) **sarà fruito con le modalità che dovranno essere definite dall'INPS con un'apposita circolare** (art. 1, comma 714 della legge 145/2018).

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero contributivo o di altro dipendente impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporterà la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

Qualora il lavoratore, la cui assunzione abbia comportato una fruizione parziale dell'esonero contributivo di cui si tratta, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2019 da altri datori di lavoro privati, questi avranno diritto a goderne per il periodo residuo.

OGGETTO: **CONTRIBUTI INPS - NUOVI MINIMALI E MASSIMALI PER IL 2019**

Con la circolare sotto riportata l'INPS ha aggiornato, per l'anno 2019, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali in genere utili al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza.

***

INPS - Circolare 25 gennaio 2019, n. 6

OGGETTO: **Determinazione per l'anno 2019 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare l'Istituto comunica, relativamente all'anno 2019, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.*

INDICE

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413/1984)
3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958)
3.3. Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri
10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995
10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995
10.3. Precisazioni
10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri
11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995

11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995
11.3. Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1. Precisazioni
12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2019

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, "*la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo*".

In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre si ribadisce che, con norma di interpretazione autentica, il legislatore ha precisato che "*in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria*" (art. 2, comma 25, della legge n. 549/1995).

Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei "minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge".

Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983 (come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in

relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.

Considerato che, nell'anno 2018, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all'**1,1%** [i], si riportano nelle tabelle A e B (cfr. Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2019. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati, a **€ 48,74** (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio 2019, pari a **€ 513,01** mensili) se di importo inferiore.

Anno 2019	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPDL	**513,01**
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	**48,74**

Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo [ii].

Quanto innanzi precisato in generale, in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale, vale anche con riferimento ai lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970 [iii] e ai lavoratori soci delle cooperative sociali (art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991)e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari) [iv].

2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 10, del D.lgs n. 164/1997 e ss.mm. e ii., per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989.

Il predetto decreto legislativo prevede inoltre che, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti, per ciascuna categoria professionale interessata, con decreto del Ministro del Lavoro e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con D.M. 21 luglio 2000 [v].

In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2019, è pari a **€ 48,74**.

Si fa presente che si è concluso il periodo in relazione al quale il legislatore - dapprima con il D.L. n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014 [vi], per l'anno 2014 e successivamente con il D.L. n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014, per il triennio 2015-2017 - aveva disposto l'esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi (facendone salva, tuttavia, la concorrenza alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare).

Pertanto, già a decorrere dal 1° gennaio 2018 detti elementi retributivi concorrono alla determinazione dell'imponibile ai fini contributivi sulla base delle disposizioni di carattere generale in materia (cfr. art. 12 della legge n. 153/1969 e ss.mm.e ii. e art. 51 del D.P.R. n. 917/1986) tra le quali, si ricordano, quelle che prevedono l'assoggettabilità nella misura del 50% delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo.

3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere [vii] è pari, per l'anno 2019, a **€ 27,07.**

Anno 2019: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	**27,07**

3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413/1984)

Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge n. 413/1984, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 402/1981, pari per l'anno 2019 a **€ 27,07**, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

L'operatività di detto minimale non esclude, comunque, l'applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. le circolari n. 66/2007 e n. 179/2013, par. 5.1, lett. a).

3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958)

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2019, detta retribuzione convenzionale è fissata in **€ 677,00** mensili (27,07 x 25 gg.).

Anno 2019: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	**677,00**

3.3. Lavoratori a domicilio

Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'articolo 22 della legge n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat. Per l'anno 2019, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite

minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a **€ 27,07** [viii]. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a **€48,74** [ix].

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.

4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'articolo 11 del D.lgs n. 81/2015 che, riproponendo le previsioni contenute nell'abrogato articolo 9 del D.lgs n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale [x].

In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
€ 48,74 x 6 /40 = **€ 7,31**

Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 48,74 x 5 /36 = **€ 6,77**

5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

L'articolo 3-*ter* del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile [xi]. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2019 in **€ 47.143,00**, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.928,58, da arrotondare a **€ 3.929,00**. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione [xii].

Anno 2019	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	**47.143,00**
Importo mensilizzato	**3.929,00**

Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell'elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell'elemento <Contributo>.

6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo [xiii], in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2019, a € 102.542,78, che arrotondato all'unità di euro è pari a **€ 102.543,00**.

Anno 2019	Euro
Massimale annuo della base contributiva	**102.543,00**

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. par. 10.3 e par. 11.3 della presente circolare, per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all'eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti).
L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito dell'elemento "E0" deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della gestione credito.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito.

Il massimale opera anche ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-*ter* del D.L. n. 384/1992.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass>.

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989).

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di **€ 513,01** per l'anno 2019, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di **€ 205,20**.

Anno 2019	Euro
Trattamento minimo di pensione	**513,01**

Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	**205,20**
Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro (*)	**10.670,00**

(*) Il limite annuo è pari a 205,20 x 52

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69, comma 7, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 43, comma 3, della legge n. 448/2001, le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.L. n. 463/1983, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, non si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958 [xiv].

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano, di seguito, per l'anno 2019 gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.lgs n. 314/1997 [xv].

Anno 2019	Euro
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa • rese in formato cartaceo • rese in forma elettronica	 **5,29** **7,00**
Fringe benefit (tetto)	**258,23**
Indennità di trasferta intera Italia	**46,48**
Indennità di trasferta 2/3 Italia	**30,99**
Indennità di trasferta 1/3 Italia	**15,49**
Indennità di trasferta intera estero	**77,47**
Indennità di trasferta 2/3 estero	**51,65**
Indennità di trasferta 1/3 estero	**25,82**
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	**1.549,37**
Indennità di trasferimento estero (tetto)	**4.648,11**
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	**2.065,83**

Con specifico riferimento ai benefit di cui al comma 3 dell'articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il cui tetto è fissato in **€ 258,23**, si precisa che la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. art. 51, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 917/1986).

Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alle circolari n. 104/1998 e n. 1/2007, per il regime dell'azionariato dei dipendenti alla circolare n. 123/2009, nonché, per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica, alla circolare n. 6/2014.

Si fa presente, inoltre, che la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), attraverso un intervento sistematico nell'articolo 51 del TUIR, hanno ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto "welfare aziendale", ampliando le tipologie di prestazioni, somme e valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato

anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili) se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208/2015. In considerazione dell'ampia portata dei citati interventi normativi le novità concernenti la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi saranno oggetto di apposita circolare.

9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs n. 151/2001 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat è pari, per l'anno 2019, a **€ 2.132,39**.

L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

Anno 2019	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	**2.132,39**

10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che sulla base dell'indice Istat è pari, per l'anno 2019, a **€ 102.543,00** (cfr. precedente par. 6).

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 3-*ter* del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2019, l'importo di **€ 47.143,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a **€ 3.929,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a **€ 102.543,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2019, a € 47.143,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio [xvi].

10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a **€ 748,00**. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano i seguenti:

Anno 2019

Fasce di retribuzione	**Massimale di retribuzione giornaliera**	**Giorni di contribuzione**

giornaliera		**imponibile**	**accreditati**
da Euro	**a Euro**	**Euro**	
748,01	1.496,00	**748,00**	**1**
1.496,01	3.740,00	**1.496,00**	**2**
3.740,01	5.984,00	**2.244,00**	**3**
5.984,01	8.228,00	**2.992,00**	**4**
8.228,01	10.472,00	**3.740,00**	**5**
10.472,01	13.464,00	**4.488,00**	**6**
13.464,01	16.456,00	**5.236,00**	**7**
16.456,01	In poi	**5.984,00**	**8**

Il contributo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2019, l'importo di **€ 151,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2019, a € 47.143,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio [xvii].

10.3. Precisazioni

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell'ambito della sezione "PosContributiva"del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSpet> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).

10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Il massimale giornaliero, previsto dall'articolo 6, comma 15, del D.L. n. 536/1987, convertito dalla legge n. 48/1988, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l'anno 2019, in **€ 67,14.**

Anno 2019	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	**67,14**

Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell'ambito del flusso Uniemens, l'eccedenza dell'importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto l'aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell'elemento <MalACredAltre> con il codice R808 e, per i contributi di maternità, nell'elemento <MatACredAltre> con il codice R809.

11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995

L'articolo 1, comma 374, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto un aumento graduale della misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997. Per effetto delle nuove disposizioni l'aliquota del contributo citato è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella misura dell'1,5% (di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore) e a decorrere dal 1° gennaio 2020, nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari, per l'anno 2019, a **€ 102.543,00** (cfr. precedente par. 6), il predetto contributo di solidarietà - nella nuova misura dell'1,5%, di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore - è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di **€ 102.543,00** e fino all'importo annuo di **€ 747.540,00**.

L'aliquota aggiuntiva, di cui all'articolo 3-*ter* del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2019, l'importo di **€ 47.143,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a **€ 3.929,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a **€ 102.543,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2019, a € 47.143,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio [xviii].

11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995

L'articolo 1, comma 374, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto un aumento graduale della misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 166/1997. Per effetto delle nuove disposizioni, l'aliquota del contributo citato è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella misura dell'1,5% (di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore) e a decorrere dal 1° gennaio 2020, nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2019, è pari a **€ 329,00** (massimale annuo/312), il predetto contributo di solidarietà - nella nuova misura dell'1,5%, di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore - è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di **€ 329,00** e fino all'importo giornaliero di **€ 2.396,00**.

L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-*ter* del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2019, l'importo di **€ 151,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a **€ 329,00**. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2019, a € 47.143,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio [xix].

11.3. Precisazioni

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell'ambito della sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).

12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

12.1. Precisazioni

Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative [xx], anche ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla Gestione credito. In particolare, si rinvia a quanto indicato ai seguenti paragrafi della presente circolare:

- paragrafo 1, per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera;
- paragrafo 4, per la determinazione di detto minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- paragrafo 5, per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% (di cui all'art. 3-*ter* del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992);
- paragrafo 6 per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo;
- paragrafo 7, per la definizione del minimale contributivo annuale (di cui all'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e dell'art. 6, comma 8, del D.lgs n. 314/1997);
- paragrafo 8, per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Si rammenta che secondo il disposto di cui all'articolo 3-*bis*, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, come integrato dal D.lgs n. 229/1999, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si ricorda che nell'ipotesi in esame si realizza un'obbligazione solidale tra l'Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico.

La struttura sanitaria è tenuta ad inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 181/1997, non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove sussistano i presupposti di iscrizione, ai fini della gestione previdenziale [xxi], valorizzando la sezione <AltroEnteVersante> dell'elemento "E0" nel caso in cui sia l'Ente di appartenenza ad effettuare il versamento.

Il citato articolo 3-*bis* del D.lgs n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, nonché degli

enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.

L'importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 181/1997, rivalutato secondo l'indice relativo al costo medio della vita calcolato dall'Istat è pari, per l'anno 2019, a € 186.919,12 che arrotondato all'unità di euro, è pari a **€ 186.919,00**.

Anno 2019	Euro
Massimale *ex* art. 3-*bis*, co. 11 dell'art. D.lgs n. 502/1992 e s.m.i	**186.919,00**

Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-*ter* del D.L. n. 384/1992, della contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed ai fini della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).

Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica della gestione credito e della gestione previdenziale dell'elemento "E0" deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica, della gestione credito e di quella previdenziale.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica, della gestione credito e della gestione previdenziale.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass> delle diverse gestioni.

12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

L'articolo 42, comma 5 e seguenti, del D.lgs n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992.

In particolare il comma 5-*ter* prevede che "*durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...]*".

A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il **tetto massimo complessivo** della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2019, l'importo pari a € 48.495,38 che arrotondato all'unità di euro, è pari a **€ 48.495,00**.

Anno 2019	Euro
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, n. 151/2001	**48.495,00**

13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2019

I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2019, non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2019 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell'aliquota aggiuntiva 1% (cfr. precedente par. 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

---

[i] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo all'anno precedente (art. 11, D.lgs n. 503/1992). L'indice dell'1,1% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell'emanazione (novembre 2019) del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che fissa l'aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2019. Il predetto valore verrà comunicato dall'Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.
[ii] Cfr. le circolari n. 9674/1978, n. 806/1986, n. 205/1995 e n. 33/2002, par. 1.1.
[iii] Cfr. quanto già precisato dall'Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del D.lgs n. 423/2001.
[iv] Cfr. le circolari n. 56/2007 e n. 34/2007 (par. 3).
[v] Cfr. la circolaren. 156/2000.
[vi] Cfr. la circolare n. 48/2014.
[vii] Cfr. la circolare n. 100/2000.
[viii] Cfr. l'art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981 e la circolare n. 100/2000, par. 5.
[ix] Cfr. l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983 (come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989).
[x] Art. 11, comma 1, del D.lgs n. 81/2015: "*La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno*". Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989.
[xi] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3-*ter* del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, è quellodeterminato ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se

afferiscono a gestioni pensionistiche differenti. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.
[xii] Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.
[xiii] Circolari n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7/2010 par. 2, n. 58/2016 e messaggio n. 3020/2016.
[xiv] Cfr. la circolare n. 41/2002.
[xv] L'art. 51, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che l'ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
[xvi] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all'art. 3-*ter*, del D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015.
[xvii] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[xviii] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[xix] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[xx] Cfr. la circolare n. 6/2014.
[xxi] Cfr. la circolare n. 8/2013.

Allegato 1: Tabelle A e B. Anno 2019 *(cliccare sul collocamento sotto riportato).*
https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%206%20del%2025-01-2019_Allegato%20n%201.doc

OGGETTO: **INAIL – DIFFERITI I TERMINI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2019 E DI SCADENZA DELLE RELATIVE RATE**

La legge (di bilancio 2019) 30 dicembre 2018, n. 145 – pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla G.U. n. 302 del 31/12/2018 e in vigore dall'1 gennaio scorso – ha previsto le coperture finanziarie necessarie a consentire la revisione delle tariffe dei premi INAIL oggetto dell'applicazione della riduzione stabilita dall'art. 1, comma 128 della legge 147/2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 3/2014).

Per consentire tale riduzione per il triennio 2019-2021, l'art. 1, comma 1125 della legge 145/2018 ha disposto il differimento dei termini dell'autoliquidazione e di scadenza delle relative rate. Di conseguenza l'INAIL, con la circolare 11 gennaio 2019, n. 1, ha fornito le seguenti indicazioni.

Per l'autoliquidazione 2018/2019:

1) il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l'Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31 marzo 2019. Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel "Fascicolo aziende" ai soggetti assicuranti entro il 31 marzo 2019 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi "Visualizza basi di calcolo" e "Richiesta basi di calcolo" e per il settore navigazione "Visualizzazione elementi di calcolo";
2) **il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018** tramite i servizi "Alpi online", "Invio telematico dichiarazione salari" e "Invio delle retribuzioni e calcolo del premio", **per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane, è differito al 16 maggio 2019**;
3) il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;
4) **il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento** tramite F24 e F24EP **dei premi ordinari della polizza dipendenti**, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, **sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16 maggio 2019**.

In caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell'art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997 e dell'art. 55, comma 5, della legge 144/1999, il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono in quella con scadenza 16 maggio 2019; pertanto si avrà:

- 1^ rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
- 2^ rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi;
- 3^ rata: 18 novembre 2019 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

Termini di pagamento non differiti

Il differimento dei termini disposto dalla legge di bilancio 2019 si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione, vale a dire i premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo.

Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall'Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 147/2013, che per l'anno in corso è pari al 15,24%, come stabilito

dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22/10/2018.
Al riguardo, si precisa che, esclusivamente per tali polizze, ai soli fini dell'applicabilità della riduzione del premio ai sensi della legge citata nel primo biennio di attività, continua a essere disponibile il servizio online OT20.
Con successive note operative l'INAIL fornirà istruzioni per la presentazione e la definizione delle domande di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nel primo biennio di attività.

Riduzione per il settore edile. Termine per l'autocertificazione
L'articolo 1, comma 1126, della legge di bilancio 2019, ha soppresso le parole «*e all'INAIL*» dall'articolo 29, comma 2, del decreto legge 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 341/1995 e successive modifiche. **A seguito di tale modifica, dall'1 gennaio 2019 la riduzione in questione non si applica più ai premi assicurativi**.
La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell'11,50%, come stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 4/10/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 24/2018).
La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 30/01/2015 (Durc online).
La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
Per fruire dell'agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla Sede Inail competente, l'apposito modello "autocertificazione per sconto settore edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.

Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra l'1 gennaio e 16 maggio 2019 (cessazione polizza artigiana)
In caso di cessazione dell'attività intervenuta tra l'1 gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione, per i premi speciali unitari artigiani è ammessa l'autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività, anziché in ragione d'anno.
In caso di cessazione a gennaio è previsto il pagamento di un dodicesimo del premio speciale unitario annuo, se l'attività è cessata a febbraio devono essere versati due dodicesimi di quello annuale.
In conseguenza del differimento dell'autoliquidazione al 16 maggio 2019, le imprese artigiane che dovessero cessare l'attività tra l'1 gennaio e il 16 maggio 2019 devono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo. Se per esempio l'attività cessa a maggio 2019, il premio potrà essere autoliquidato in misura pari a cinque dodicesimi del premio annuale.
Si ricorda, infatti, che se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese.

Versamento dei premi per i lavoratori somministrati
I premi relativi al 4° trimestre 2018, determinati con i tassi medi previsti dalle tariffe approvate con decreto ministeriale 12/12/2000, non sono interessati dal differimento al 16 maggio 2019, pertanto le società di somministrazione devono versare detti premi entro il 18 febbraio 2019.
Le nuove tariffe dei premi si applicheranno dall'1 gennaio 2019 e riguarderanno i versamenti da effettuare:
- entro il 16 maggio 2019 per il trimestre gennaio/marzo 2019;
- entro il 20 agosto 2019 per il trimestre aprile/giugno 2019;
- entro il 17 novembre 2019 per il trimestre luglio/settembre 2019;
- entro il 16 febbraio 2020 per il trimestre ottobre/dicembre 2019.

Certificato di assicurazione dell'equipaggio

La validità del certificato di assicurazione dell'equipaggio (o attestato annuale di copertura assicurativa) emesso su richiesta dell'armatore per attestare l'assicurazione annuale dell'equipaggio a seguito della denuncia di prima iscrizione o dell'autoliquidazione annuale è prorogata di diritto al 16 maggio 2019 a seguito del differimento dell'autoliquidazione, previsto dall'articolo 1, comma 1125, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Guida all'autoliquidazione
La Guida sarà pubblicata successivamente all'emanazione dei decreti ministeriali di approvazione delle nuove tariffe.

OGGETTO: **TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI DISOCCUPAZIONE IMPORTI VALIDI PER IL 2019**

Con effetto dall'1 gennaio di ogni anno, gli importi dei cosiddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5, lettere a) e b) del d.lgs. 148/2015), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, sono incrementati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015).

Di conseguenza l'INPS, con la circolare n. 5 del 25 gennaio scorso, ha comunicato gli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2019 e diramato quanto segue.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5 del d.lgs. 148/15, nonché la retribuzione lorda mensile di riferimento (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive) – oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto – risultano fissati, per l'anno 2019, nelle misure sotto indicate, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 41/1986, attualmente pari al 5,84%:

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a **2.148,74**	Basso	**993,21**	**935,21**
Superiore a **2.148,74**	Alto	**1.193,75**	**1.124,04**

In base al combinato disposto degli artt. 3 e 46, comma 1, lett. i) e m) del d.lgs. 148/2015 (che hanno abrogato, rispettivamente, l'art. 1 della legge 863/84 e l'art. 13 della legge 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con il limite dei suddetti massimali.

Tali importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (art. 2, comma 17 della legge 549/1995).

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a **2.148,74**	Basso	**1.191,85**	**1.122,25**
Superiore a **2.148,74**	Alto	**1.432,50**	**1.348,84**

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Per il 2019:

- l'**importo massimo mensile**, per cui non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge 41/1986, è pari a € 1.328,76;
- la retribuzione da prendere a riferimento è di € 1.221,44 (art. 4, comma 2 del d.lgs. 22/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS 7/2015).

OGGETTO: **USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI - TARIFFE ACI 2019**

Per i veicoli concessi in uso promiscuo (quindi anche per motivi personali) ai lavoratori dipendenti, l'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 prevede che il reddito in natura sia quantificato in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle dell'Automobile club d'Italia (consultabili sul sito www.aci.it), pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre e aventi effetto dal periodo d'imposta successivo.

Le tabelle ACI per l'anno 2019 sono state pubblicate sul Supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre scorso, e riguardano i costi di esercizio dei veicoli (autovetture e fuoristrada a benzina e a gasolio, in produzione e fuori produzione, motocicli e ciclomotori) in Euro/chilometro per percorrenze fino a 15.000 chilometri annui, con il costo già calcolato per 4.500 chilometri annui (pari al 30% di 15.000).

Gli importi di cui si tratta devono quindi essere utilizzati dai datori di lavoro che concedono nell'anno in corso veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti, per determinare il valore del compenso in natura da assoggettare nel 2019 a prelievo contributivo e fiscale, appunto in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui - dal quale deve essere dedotto quanto eventualmente trattenuto al dipendente o da questo corrisposto per poter utilizzare il veicolo anche per motivi personali.

Tale metodo di calcolo è forfettario e pertanto prescinde:
- da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo;
- dai giorni di reale uso da parte del dipendente (in quanto ciò che conta è la disponibilità del mezzo);
- dalla percorrenza effettiva.

Nel caso invece in cui l'assegnazione del veicolo intervenga o termini nel corso dell'anno 2019, l'ammontare del reddito in natura dovrà essere rapportato al numero di giorni compresi nel periodo, a 365esimi.

OGGETTO: **RIVALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CALENDARIO ISTAT 2019**

Di seguito pubblichiamo il calendario con i giorni del 2019 in cui l'ISTAT renderà noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, utile anche ai fini del calcolo del coefficiente per la rivalutazione del Trattamento di fine rapporto.

Mese di riferimento	Giorno di diffusione dati ISTAT
gennaio 2019	21 febbraio 2019
febbraio 2019	15 marzo 2019
marzo 2019	17 aprile 2019
aprile 2019	16 maggio 2019
maggio 2019	14 giugno 2019
giugno 2019	16 luglio 2019
luglio 2019	9 agosto 2019
agosto 2019	16 settembre 2019
settembre 2019	16 ottobre 2019
ottobre 2019	15 novembre 2019
novembre 2019	16 dicembre 2019

OGGETTO: **TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI DICEMBRE 2018**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **dicembre 2018** pari a **102,1** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal ***15 dicembre 2018*** al ***14 gennaio 2018*** la percentuale di ***rivalutazione*** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **2,241840%**.

L'indice dei prezzi al consumo relativo gennaio 2019 sarà reso noto dall'Istat dopo il 21 febbraio p.v.